



CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO

ORDINANZA n. 12/2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 6/2015 in data 22 gennaio 2015 che disciplina i movimenti delle navi di grosse dimensioni, da/per gli accosti in darsena Toscana;
- VISTA** la propria Ordinanza n.16/2010 in data 01marzo 2010, con la quale è stato istituito l'obbligo del secondo pilota a bordo di determinate tipologie di navi durante lo svolgimento di manovre di ingresso, uscita o movimenti all'interno del porto;
- VISTA** la nota n. 51061 in data 22 novembre 2013 con la quale la Capitaneria di Porto fissava le condizioni di ingresso/uscita delle navi portacontainers di dimensioni pari a 286x40 metri, cd classe Rio de Janeiro;
- VISTA** la relazione tecnica della corporazione piloti del porto di Livorno relativa alla prima manovra di accosto di nave portacontenitori di dimensioni 228X37 mt, cd classe "GENOA EXPRESS";
- VISTA** la nota n. 5611 in data 8 giugno 2016 con la quale l'Autorità Portuale trasmette i rilievi batimetrici a seguito dell'avvenuto dragaggio della Darsena Toscana e del Bacino di Evoluzione del porto di Livorno;
- VISTO** il verbale di riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto in data 21 giugno 2016 – alla presenza di personale di questa Capitaneria di Porto, di rappresentanti della locale Autorità Portuale e della Corporazione Piloti del porto, nonché delle società terminaliste Terminal Darsena Toscana e Lorenzini terminal – nella quale si sono verificate le nuove necessità per navi portacontainers di grosse dimensione in ingresso/uscita dalla darsena Toscana, alla luce del recente dragaggio;
- RITENUTO** che, alla luce del dragaggio effettuato e dei risultati della richiamata riunione del giorno 21 giugno 2016, sussistano elementi tecnici tali da consentire la possibilità di emanare un nuovo provvedimento ordinativo che modifichi i contenuti dell'Ordinanza N. 6/2015;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli accosti nel porto di Livorno, approvato con propria Ordinanza n. 24 in data 31 marzo 1994, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Navi portacontainers fino a 33 metri di larghezza)

E' consentito l'ingresso e l'uscita delle sottoelate tipologie di navi dirette o in partenza dalla Darsena Toscana del porto di Livorno, come sotto specificato:

1.1 navi con lunghezza fino a 250 metri:

- pescaggio limite ammissibile 12,00 mt con ingresso/uscita diurno e notturno;

1.2 navi con lunghezza maggiore di 250 metri e fino a 275 metri:

- pescaggio limite ammissibile 12,00 mt;
- consentito ingresso notturno con pescaggio massimo di 10,50 mt;
- consentita uscita notturna con pescaggio massimo di 11,00 mt;

1.3 navi con lunghezza maggiore di 275 metri e fino a 300 metri:

- pescaggio limite ammissibile 11,85;
- consentito ingresso notturno con pescaggio massimo di 10,50;
- consentita uscita notturna con pescaggio massimo di 11,00 mt.

Le manovre sono consentite con condizioni meteomarine favorevoli; il comandante della nave ed i piloti a bordo dovranno valutare la possibilità di svolgimento della manovra in relazione all'intensità e alla direzione del vento presente in quel momento. I bracci delle gru di bordo delle navi eventualmente ormeggiate sulle sponde Est e Ovest della Darsena Toscana non dovranno sporgere oltre le murate esterne della nave durante tutta la sosta a banchina

Le manovre che riguardano le navi di cui ai precedenti punti **1.2** e **1.3** del presente articolo dovranno essere eseguite alle seguenti ulteriori condizioni:

- almeno due rimorchiatori per l'ingresso e per l'uscita. Uno dei due rimorchiatori impiegati dovrà avere una potenza al tiro di almeno 70T. In orario notturno i due rimorchiatori devono essere voltati fuori dalle dighe foranee in ingresso e portati sino a fuori dalle stesse in uscita;
- durante le manovre di ingresso gli ormeggi 16 affiancato e Calata del Magnale dovranno risultare liberi. Per le manovre di ingresso delle navi superiori a 275 mt. dovranno risultare libere anche le prime 6 campate dell'accosto 14A fino alla bitta 9. La larghezza di un'eventuale nave ormeggiata al 14A (a partire dalla bitta 9 verso nord) non dovrà essere superiore a 24 metri. Tali prescrizioni saranno sottoposte ad un periodo di sperimentazione di 30 gg.. Se in tale periodo non saranno segnalate problematiche di rilievo, le prescrizioni in parola diverranno definitive.

- la nave eventualmente ormeggiata all'accosto 15A dovrà occupare l'ormeggio senza sporgere dallo stesso verso il bacino di evoluzione;

Articolo 2

(Navi con larghezza 40 metri e lunghezza massima 307 metri)

In tale classe di navi si ricomprendono quelle con larghezza tra 39 e 41 metri, ed è consentito l'ingresso e l'uscita dalla Darsena Toscana del porto di Livorno, come sotto specificato:

- pescaggio limite ammissibile 11,40 mt;
- in orario notturno consentita solo la manovra di uscita con pescaggio massimo di 11,00 mt;

Le manovre sono consentite con condizioni meteomarine favorevoli e con vento indicativamente non superiore a 15 nodi ovvero se superiore, in relazione anche alla direzione di provenienza del vento, solo previo condiviso e positivo assenso dei due piloti a bordo e del comandante della nave. I bracci delle gru di bordo delle navi eventualmente ormeggiate sulle sponde Est e Ovest della Darsena Toscana non dovranno sporgere oltre le murate esterne della nave durante tutta la sosta a banchina.

Dette manovre dovranno essere eseguite alle seguenti ulteriori condizioni:

- tre rimorchiatori di adeguata potenza. In ingresso almeno due rimorchiatori devono essere voltati fuori dalle dighe foranee. In uscita almeno due rimorchiatori devono essere mollati fuori ostruzioni. Per le navi di lunghezza fino a 300 mt., uno dei rimorchiatori da incocciare dovrà essere da almeno 70 tonnellate di tiro. Per quelle di lunghezza tra 300 e 307 metri, i due rimorchiatori da incocciare dovranno essere da almeno 70 tonnellate di tiro.
- durante le manovre di ingresso gli ormeggi 14A, 16 affiancato e Calata del Magnale dovranno risultare liberi;
- la nave eventualmente ormeggiata all'accosto 15A dovrà occupare l'ormeggio senza sporgere dallo stesso verso il bacino di evoluzione;

Articolo 3

(Scheda informativa)

Le informazioni relative al Canale di Accesso dovranno essere portate a conoscenza dei comandanti delle navi di cui all'articolo 3 mediante l'inoltro, da parte dei terminalisti agli armatori delle stesse, di una "scheda informativa" specificatamente predisposta per l'accesso di navi di grosse dimensioni agli ormeggi situati in area nord.

La scheda, redatta in italiano e inglese, riporta le informazioni di dettaglio relative alle modalità di esecuzione delle manovre di ingresso e di uscita dal porto.

Tale scheda, allegata alla presente ordinanza, dovrà essere visionata da parte del comando di bordo ed accettata e firmata dal Comandante della nave; l'accettazione della "scheda informativa" dovrà avvenire, al più tardi, al momento della pianificazione della manovra con i piloti saliti a bordo e comunque non oltre l'inizio delle operazioni di ingresso nel porto di Livorno.

Articolo 4 **(Casi particolari e disposizioni per Classi di navi)**

Fermo restando i casi sottoelencati, per navi che dovessero scalare il porto di Livorno con diverse caratteristiche dimensionali rispetto a quelle disciplinate dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite, di volta in volta, specifiche regole, in base alle loro caratteristiche costruttive e di manovrabilità.

Eventuali manovre di ingresso e di uscita da effettuarsi in modi e tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla presente Ordinanza potranno essere prese in considerazione di volta in volta da questa Capitaneria di Porto, sentita la Corporazione Piloti.

4.1 Navi di dimensioni 228 x 37,5 metri (Classe GENOA/BARCELLONA EXPRESS):

- Obbligo di due rimorchiatori, di cui uno da almeno 70 tonnellate di tiro;
- Pescaggio massimo ammissibile 11,40 metri;
- Consentito ingresso notturno con pescaggio massimo di 10,50 metri;
- Consentita uscita notturna con pescaggio massimo di 11,00 metri.

4.2 Navi di dimensioni 286 x 40 metri (Classe RIO DE JANEIRO):

- Obbligo di due rimorchiatori, di cui uno da almeno 70 tonnellate di tiro da voltare/mollare fuori dalle ostruzioni;
- Pescaggio massimo ammissibile 11,40 metri;
- In orario notturno consentita solo l'uscita con pescaggio massimo di 11,00 metri.
- Durante la manovra di ingresso gli ormeggio 14A, 16 affiancato e Calata del Magnale dovranno risultare liberi.
- La nave eventualmente ormeggiata al 15A dovrà occupare l'ormeggio senza sporgere dallo stesso verso il bacino di evoluzione.

4.3 Navi di dimensioni 300 x 42,80 (Classe KIMI MAERSK)

- pescaggio limite ammissibile 10,50;
- consentiti ingresso/uscita solo diurni;
- dei due piloti presenti a bordo, uno dovrà essere il Capo Pilota oppure uno dei due Sottocapo Pilota;
- le manovre sono consentite con condizioni meteomarine favorevoli e con vento indicativamente non superiore a 15 nodi ovvero se superiore, in relazione anche alla direzione di provenienza del vento, solo previo condiviso e positivo assenso dei due piloti a bordo e del comandante della nave;
- I bracci delle gru di bordo delle navi eventualmente ormeggiate sulle sponde Est e Ovest della Darsena Toscana non dovranno sporgere oltre le murate esterne della nave durante tutta la sosta a banchina
- tre rimorchiatori di adeguata potenza. In ingresso almeno due rimorchiatori devono essere voltati fuori dalle dighe foranee. In uscita almeno due rimorchiatori devono essere mollati fuori ostruzioni. I due rimorchiatori da incocciare devono essere da almeno 70 tonnellate di tiro;
- durante le manovre di ingresso gli ormeggi 14A, 16 affiancato e Calata del Magnale dovranno risultare liberi;
- la nave eventualmente ormeggiata all'accosto 15A dovrà occupare l'ormeggio senza sporgere dallo stesso verso il bacino di evoluzione;

Articolo 5 (Abrogazioni)

L'ordinanza n. 6/2015 in data 22.01.2015, in premessa citata, è abrogata.

Articolo 6 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili dei danni che possono derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Livorno, 08 AGO. 2016

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo DI MARCO

